PROGRAMMA REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Indice:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Il piano regionale di bonifica delle aree inquinate

Art. 1 – Finalità e inquadramento normative
Art. 2 – Effetti delle norme di Piano
Art. 3 – Strumenti di attuazione del piano

Capo II – Il programma regionale di bonifica delle aree inquinate

Art. 4 – Procedimento di formazione del programma di bonifica
Art. 5 – Contenuti del programma di bonifica
Art. 6 – Elaborati del programma di bonifica
Art. 7 – Varianti del programma di bonifica
Art. 8 – Gestione del programma di bonifica
Art. 9 – Gestione e diffusione delle informazioni

Titolo II PROCEDURE DI BONIFICA

Capo I – Procedure di bonifica

Art. 10 – Siti contaminati
Art. 11 – Azioni di rivalsa
Art. 12 – Siti potenzialmente contaminati
Art. 13 – Contaminazione delle acque sotterranee

Capo II – Programmazione economico – finanziaria degli interventi

Art. 14 – Interventi ammessi a finanziamento regionale
Art. 15 – Programmazione economico – finanziaria degli interventi per i siti contaminati
Art. 16 – Programmazione economico – finanziaria degli interventi per i siti potenzialmente contaminati
Art. 17 – Programmazione economico – finanziaria degli interventi per la contaminazione delle acque sotterranee

Titolo III INQUINAMENTO DIFFUSO E TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Capo I – Inquinamento diffuso

Art. 18 – Campo di applicazione
Art. 19 – Competenze, ruoli e procedimenti
Art. 20 – Presenza di inquinamento diffuso delle acque sotterranee
Art. 21 – Programmazione economico – finanziaria degli interventi per l'inquinamento diffuso

Capo II – Tutela delle acque sotterranee

Art. 22 – Tutela delle acque sotterranee
Art. 23 – Gestione dei prelievi e tutela delle acque sotterranee
Art. 24 – Gestione delle acque sotterranee emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza d'emergenza
Art. 25– Gestione delle acque sotterranee emunte nel corso di interventi di bonifica

Titolo IV PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE E TECNICHE DI BONIFICA
Capo I – Prevenzione della contaminazione
Art. 26 – Prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali
Art. 27 – Aree protette

Capo II – Tecniche di bonifica
Art. 28 – Organizzazione e diffusione delle informazioni
Art. 29 – Tecniche di bonifica

Titolo V RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CONTAMINATE
Capo I – Promozione della riqualificazione ambientale e urbanistica
Art. 30 – Promozione della riqualificazione

Capo II – Modalità applicative
Art. 31 – Procedure

Capo III – Ulteriori azioni regionali
Art. 32 – Ulteriori azioni regionali

Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 33 – Adempimenti transitori per la gestione e la diffusione delle informazioni
Art. 34 – Adempimenti transitori per i siti potenzialmente contaminati

Appendice 1: SCHEDE PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA SER-APHIM LIVELLO 1 E LIVELLO 2
Appendice 2: SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Appendice 3: SCHEDA PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI SULLE AREE DA RIQUALIFICARE

PROGRAMMA REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

(legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, art. 19)

(decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 199)

Norme Tecniche di Attuazione

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Il piano regionale di bonifica delle aree inquinate

Art. 1 – Finalità e inquadramento normativo

1. Il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate (di seguito Piano di bonifica) ha la finalità di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente, individuando le contaminazioni presenti sul territorio e il conseguente risanamento delle stesse per il recupero socio – economico e territoriale delle aree interessate.

2. Ai sensi dell'art. 199, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il Piano di bonifica costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti e deve prevedere:
   a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
   b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
   c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
   d) la stima degli oneri finanziari.

3. Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, il piano di bonifica costituisce parte tematica della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti.

4. Ai sensi dell'art. 19, comma 3 della legge regionale 26/2003, il piano di bonifica è costituito dall'Atto di Indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e dal Programma regionale di bonifica delle aree inquinate (di seguito programma di bonifica) approvato dalla Giunta regionale. Il piano di bonifica è sottoposto a revisione almeno ogni 6 anni.

5. Il programma di bonifica individua le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Atto di Indirizzi, che hanno la seguente declinazione:
   a) definizione delle priorità di intervento e pianificazione economico – finanziaria;
   b) sviluppo dell'azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica e promozione del risanamento delle aree inquinate;
   c) recupero e riqualificazione delle aree contaminate dismesse;
   d) gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica;
   e) gestione delle problematiche di inquinamento diffuso;

f) prevenzione delle potenziali sorgenti di contaminazione delle matrici ambientali.

Art. 2 – Effetti delle norme di Piano

1. Le prescrizioni del Piano di bonifica contenute nelle presenti norme tecniche possiedono carattere vincolante per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati, ove siano dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bonifica.

2. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di bonifica sono verificate e aggiornate in relazione allo stato di attuazione delle misure programmate e all'approfondimento del quadro conoscitivo e del monitoraggio.

Art. 3 – Strumenti di attuazione del piano

1. Costituiscono strumenti del Piano di bonifica:
   a) il regolamento regionale che disciplina le procedure di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, di cui all'art. 21, comma 3 della legge regionale 26/2003;
   b) le deliberazioni di attuazione adottate dalla Giunta regionale;
   c) le direttive di indirizzo emanate dalla Giunta regionale e rivolte agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni di propria competenza;
   d) il Piano d'intervento per la gestione dell'inquinamento diffuso del suolo e delle acque sotterranee;
   e) gli accordi di programma di cui all'art. 21, comma 3 della legge regionale 26/2003.

2. Il Piano di bonifica e le pianificazioni di seguito indicate sono reciprocamente coordinati per gli aspetti d'interesse:
   a) piano di gestione delle acque;
   b) piano di tutela delle acque;
   c) piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), i quali specificano e articolano i contenuti della riqualificazione ambientale e urbanistica per le aree contaminate, coordinati con gli aspetti paesaggistici;
   d) piani parco;
   e) piani di governo del territorio;
   f) ogni altro strumento di pianificazione territoriale, programmazione e attuazione in grado di incidere sulle attività di bonifica e sulla riqualificazione ambientale e urbanistica delle aree contaminate.

3. Costituiscono norme di prima attuazione del piano di bonifica i provvedimenti regionali, sia normativi sia amministrativi, vigenti alla data di approvazione del piano di bonifica, che anticipino la disciplina del piano medesimo e non siano con esso in contrasto.

Capo II – Il programma regionale di bonifica delle aree inquinate

Art. 4 – Procedimento di formazione del programma di bonifica

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge regionale 26/2003, il programma di bonifica è integrato dalla valutazione ambientale strategica (VAS), condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli

articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2001/42/CE e in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2005, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 5 – Contenuti del programma di bonifica

1. Ai fini della bonifica delle aree inquinate e della loro riqualificazione ambientale e urbanistica, il programma di bonifica contiene:
   a) lo stato delle conoscenze e l'elenco dei siti bonificati e dei siti contaminati;
   b) lo stato delle conoscenze dei siti potenzialmente contaminati;
   c) lo stato delle conoscenze dei plumes di contaminazione delle acque sotterranee;
   d) l'aggiornamento sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione in materia di bonifiche;
   e) lo stato di attuazione della programmazione economico – finanziaria degli interventi di bonifica;
   f) la definizione dei criteri per le priorità d'intervento sui siti contaminati, sui siti potenzialmente contaminati e sui plumes di contaminazione delle acque sotterranee;
   g) la programmazione economico – finanziaria degli interventi di bonifica, degli interventi per la definizione dei plumes di contaminazione delle acque sotterranee e per la ricerca delle fonti di contaminazione;
   h) le azioni a supporto della gestione dei procedimenti di bonifica per i siti di interesse nazionale, regionale e per quelli ricadenti nella competenza comunale;
   i) le azioni a supporto dei Comuni per la riqualificazione ambientale e urbanistica delle aree contaminate;
   j) le azioni per la gestione sostenibile dei materiali e dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica;
   k) le azioni per lo sviluppo e la gestione di strumenti conoscitivi organici;
   l) le azioni per l'armonizzazione delle procedure di bonifica con le altre normative in materia di ambiente e urbanistica

Art. 6 – Elaborati del programma di bonifica

1. Il programma di bonifica è costituito dai seguenti elaborati:
   a) relazione generale;
   b) allegati tecnici alla relazione generale:
   c) norme tecniche di attuazione e relative appendici;
   d) cartografia di piano (tavole).

Art. 7 – Varianti del programma di bonifica

1. Le varianti agli elaborati o alle norme tecniche, che comportano modifiche e integrazioni ai criteri di definizione delle priorità del programma di bonifica, come fissati nel capitolo 11 della Relazione generale, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS in conformità alle previsioni di cui all'art. 12, comma 6 del d.lgs. 152/2006.

2. Le varianti agli elaborati o alle norme tecniche, conseguenti ad approfondimenti o aggiornamenti del quadro conoscitivo che non comportino modifiche e integrazioni ai criteri di definizione delle priorità indicati dal programma di bonifica, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale.

3. Non costituiscono varianti al programma di bonifica:
   - l'aggiornamento annuale degli elenchi dei siti contaminati e potenzialmente contaminati, pubblicato sul sito web regionale;
   - le misure d'intervento elaborate per le singole situazioni di inquinamento diffuso, approvate con decreto del dirigente dell'unità organizzativa regionale competente;
   - le modifiche delle Appendici tecniche alle presenti norme, approvate con decreto del dirigente dell'unità organizzativa regionale competente.

Art. 8 – Gestione del programma di bonifica

1. Il programma di bonifica persegue obiettivi e definisce misure e azioni alla cui attuazione concorrono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, i Parchi, ARPA, ASL e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di bonifica e di riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree contaminate.

2. La verifica di efficacia delle misure e delle azioni del programma di bonifica e la valutazione del relativo stato di attuazione sono operate mediante il monitoraggio e la predisposizione di indicatori, in coerenza con le previsioni della VAS, per i procedimenti di bonifica dei siti inquinati, per i plumes di contaminazione delle acque sotterranee e per la gestione delle problematiche di inquinamento diffuso delle matrici ambientali.

3. Per attuare il coordinamento dei soggetti preposti all'attuazione delle misure e delle azioni previste dal programma di bonifica, per procedere al loro adeguamento e per favorire l'attuazione delle stesse nei limiti e in conformità alle disposizioni di legge, la Regione provvede:
   - a rendere disponibili le informazioni sui siti contaminati e su quelli bonificati;
   - a promuovere l'attività di supporto ai Comuni per la bonifica e la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree contaminate, anche con l'utilizzo delle Società del sistema regionale in relazione alle diverse tematiche d'interesse;
   - a verificare l'attuazione delle misure e delle azioni del programma di bonifica e a aggiornarle periodicamente in collaborazione con i soggetti competenti;
   - a supportare i Comuni in relazione alle problematiche connesse ai procedimenti di bonifica e di rivalsa.

Art. 9 – Gestione e diffusione delle informazioni

1. La Regione, in collaborazione con ARPA, Province e Comuni, organizza, implementa e aggiorna le informazioni disponibili nell'Anagrafe dei siti da bonificare.

2. La Regione, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, definisce le modalità che assicurano l'integrazione delle banche dati secondo criteri di interoperabilità, fruibilità e condivisione delle informazioni.

3. La Regione definisce le modalità che assicurano l'aggiornamento dell'Anagrafe dei siti da bonificare da parte dei soggetti privati obbligati alla bonifica;

4. Le informazioni derivanti dalle attività di definizione dei plumes di contaminazione delle acque sotterranee e le azioni di monitoraggio per l'inquinamento diffuso delle acque sotterranee, sono implementate nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Acque (SIRE Acque), gestito da ARPA, e contribuiscono alla conoscenza delle condizioni dei corpi idrici per la valutazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal piano di gestione delle acque e dal piano di tutela delle acque.

Titolo II PROCEDURE DI BONIFICA

Capo I – Procedure di bonifica

Art. 10 – Siti contaminati

1. In aggiornamento dell'Allegato 3 "*Elenco dei siti bonificati e contaminati*" alla Relazione generale, la Regione pubblica annualmente sul sito web regionale l'elenco dei siti bonificati e contaminati.

2. Entro Novembre di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Regione i dati aggiornati riferiti allo stato dei procedimenti di bonifica di competenza, compilando le schede di cui all'**Appendice 1 "**Schede per l'applicazione della procedura SER-APHIM, Livello 1 e Livello 2".

3. Entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al comma 1, i Comuni comunicano alla Regione l'avvenuto inserimento della qualifica di "sito contaminato" nel certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate, ai sensi dell'art. 21, comma 11 della legge regionale 26/2003. I comuni garantiscono, a tal fine, l'applicazione delle linee di indirizzo di cui alla d.g.r. 11348 del 10.2.2010, al paragrafo 3 "Aggiornamento dei certificati urbanistici".

4. La Regione applica la metodologia SER-APHIM ai nuovi siti classificati come contaminati, aggiornando ogni tre anni gli elenchi di cui all'Allegato 9 , con pubblicazione sul sito web regionale e all'Allegato 10 alla Relazione generale, approvato con delibera di giunta regionale.

Art. 11 – Azioni di rivalsa

1. I Comuni che eseguono interventi in sostituzione e in danno ai soggetti obbligati inadempienti, trasmettono alla Regione annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle attività di rivalsa, in conformità alle indicazioni e alle tempistiche riportate sul sito web regionale.

2. Con decreto del dirigente dell'unità organizzativa regionale competente, entro un anno dall'approvazione del programma di bonifica sono emanate linee guida contenenti gli elementi essenziali e le modalità applicative per favorire le azioni di rivalsa da parte dei Comuni per il recupero delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione.

3. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, fornisce indicazioni di carattere amministrativo e giuridico per l'espletamento delle azioni di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato/interessato all'esecuzione delle attività di bonifica/messa in sicurezza.

Art. 12 – Siti potenzialmente contaminati

1. I Comuni trasmettono alla Regione i dati riferiti allo stato dei procedimenti dei siti potenzialmente contaminati, in conformità alle modalità definite ai sensi dell'art. 9, comma 2.

2. La Regione pubblica e aggiorna annualmente sul sito web regionale l'elenco dei siti potenzialmente contaminati.

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, i Comuni con siti con procedimento amministrativo sospeso da più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente Programma regionale, comunicano alla Regione le azioni assunte o che intendono assumere per la ripresa del procedimento, in conformità alle previsioni di cui al regolamento regionale 2/2012.

4. Entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i Comuni comunicano alla Regione:
   - se hanno ingiunto al responsabile della contaminazione di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento regionale 2/2012 o gli eventuali tempi legati all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione;
   - nel caso il responsabile della contaminazione non provveda o non sia individuabile, lo stato della procedura di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento riferita al proprietario del fondo contaminato.

5. Entro tre anni dall'approvazione del programma di bonifica, la Regione pubblica sul sito web regionale la graduatoria dei siti potenzialmente contaminati con procedimento sospeso, a seguito dell'applicazione del Livello 1 – SER-APHIM (Scheda Appendice 1).

6. La graduatoria di cui al comma 5 è aggiornata ogni tre anni e pubblicata sul sito web regionale con le modalità di cui allo stesso comma.

Art. 13 – Contaminazione delle acque sotterranee

1. Entro il 30 aprile di ogni anno le Province, in collaborazione con i competenti dipartimenti ARPA, presentano alla Regione programmi d'intervento per la definizione dei plumes di contaminazione riscontrati nelle acque sotterranee e per la ricerca delle potenziali fonti di contaminazione, compilando la scheda di cui **all'Appendice 2** "Scheda per la valutazione della contaminazione delle acque sotterranee".

2. La Regione pubblica sul sito web regionale e aggiorna annualmente l'elenco dei plumes di contaminazione delle acque sotterranee, con le informazioni occorrenti a sintetizzare la natura e l'estensione della contaminazione.

3. Con decreto del dirigente dell'unità organizzativa regionale competente sono definiti:
   - i contenuti della documentazione tecnica e contabile che le Province devono presentare alla Regione nell'ambito dell'attuazione dei programmi d'intervento;
   - la delimitazione su idonea cartografia dell'areale della contaminazione delle acque sotterranee.

Capo II – Programmazione economico – finanziaria degli interventi

Art. 14 – Interventi ammessi a finanziamento regionale

1. Sono ammissibili a finanziamento regionale:
   - gli interventi per la bonifica dei siti contaminati realizzati d'ufficio dai Comuni , di cui al r.r. 2/2012;
   - le attività definite nei programmi di intervento per la definizione dei plumes di contaminazione di cui al precedente art. 13;
   - le misure di intervento definite nei tavoli tecnici di coordinamento regionale per la gestione dell'inquinamento diffuso di cui al successivo art. 18.

2. Gli interventi ammessi a finanziamento sono stabiliti dalla Giunta regionale con l'approvazione della deliberazione di programmazione economico – finanziaria.

Art. 15 – Programmazione economico – finanziaria degli interventi per i siti contaminati

1. Gli interventi per i siti contaminati ammessi a finanziamento regionale sono definiti sulla base delle graduatoria di cui agli Allegati 9 e 10 alla Relazione generale, nonché dalla verifica:
   - rispetto delle condizioni per l'accesso ai contributi regionali previste dal regolamento regionale 2/2012.;
   - stato di avanzamento del procedimento di bonifica;
   - fattibilità economica degli interventi rispetto alle previsioni del bilancio regionale;

2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1, sono ritenuti prioritari gli interventi nelle aree contaminate di proprietà regionale o la cui gestione del procedimento è competenza regionale ai sensi della l.r. 30/2006, nelle aree dei Siti da bonificare di interesse Nazionale e quelli sostitutivi in situazioni oggetto di procedura di infrazione comunitaria;

3. Regione assume come priorità il completamento degli interventi di bonifica già finanziati in precedenti programmi economico-finanziari regionali e non ultimati.

Art. 16 – Programmazione economico – finanziaria degli interventi per i siti potenzialmente contaminati

1. Gli interventi per i siti potenzialmente contaminati ammessi a finanziamento regionale nell'ambito della programmazione economico – finanziaria sono individuati sulla base della graduatoria di cui all'art. 12, commi 5 e 6, considerando i siti per i quali occorre procedere all'attivazione di interventi d'ufficio in sostituzione e in danno del soggetto responsabile della potenziale contaminazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla graduatoria e alla verifica di cui al comma 1.

Art. 17 – Programmazione economico – finanziaria degli interventi per la contaminazione delle acque sotterranee

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione della programmazione economico – finanziaria degli interventi di bonifica sono indicati i programmi d'intervento per la contaminazione delle acque sotterranee ammessi al finanziamento regionale.

2. La priorità dei programmi d'intervento rientranti nella programmazione economico – finanziaria è stabilita in applicazione della procedura tecnica di cui al paragrafo 11.6 della Relazione generale e della verifica:
   - dell'accordo tra i soggetti pubblici interessati;
   - del grado di aggiornamento delle analisi relative alle contaminazioni riscontrate;
   - dell'idoneità del programma a individuare la potenziale fonte di contaminazione.

Titolo III
INQUINAMENTO DIFFUSO E TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Capo I – Inquinamento diffuso

Art. 18 – Campo di applicazione

1. Ai sensi del programma di bonifica, la definizione di inquinamento diffuso di cui all'art. 239 del d.lgs. 152/2006 non comprende l'inquinamento diffuso da nitrati e da prodotti fitosanitari di origine agricola, soggetti alla specifica disciplina di settore.

Art. 19 – Competenze, ruoli e procedimenti

1. La competenza in materia di inquinamento diffuso è della Regione, che gestisce i relativi procedimenti in coordinamento con i soggetti interessati e in coerenza con le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 e per la gestione di ogni singola situazione di inquinamento diffuso, inclusa nelle priorità di intervento regionali, è istituito, con decreto del Direttore della Direzione generale regionale competente, un tavolo tecnico di coordinamento regionale, coordinato dalla predetta Direzione, comprendente i rappresentanti delle altre Direzioni generali interessate, degli Enti locali, degli Enti di controllo e di ulteriori Enti con competenze specifiche attinenti alla situazione riscontrata, nonché di ulteriori soggetti coinvolti nella problematica.

3. La gestione delle situazioni di inquinamento diffuso per le acque sotterranee è condotta in conformità al protocollo operativo di cui all'Allegato 17 "Protocollo operativo per la gestione dei casi d'inquinamento diffuso" alla Relazione generale.

4. Le modalità organizzative e procedurali, di cui ai commi 2 e 3, possono essere applicate alla gestione dei casi di inquinamento:
   - non ascrivibili in modo univoco a una o più sorgenti puntuali;
   - di carattere esteso, anche derivanti da fonti puntuali, se la molteplicità dei soggetti pubblici e

privati interessati comporta un continuo coordinamento dell'attività dei soggetti stessi.

Art. 20 – Presenza di inquinamento diffuso delle acque sotterranee

1. Entro il 30 aprile di ogni anno le Province, in collaborazione con i competenti dipartimenti ARPA e sentiti i Comuni interessati, comunicano alla Regione la presenza di inquinamento diffuso nelle acque sotterranee, compilando la scheda di cui all'Appendice 2.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 la Provincia allega una proposta di priorità per le diverse situazioni segnalate e una relazione di sintesi per ciascuna situazione, elaborata in collaborazione con il dipartimento ARPA, che comprende:
   - lo stato conoscitivo, con l'indicazione degli acquiferi interessati, della tipologia di contaminanti riscontrata, del periodo cui si riferiscono i dati e delle fonti di informazione;
   - la prima stima dell'areale della contaminazione, con l'individuazione cartografica e la identificazione dei principali bersagli della contaminazione;
   - la stima dei costi da sostenere per le per le indagini ambientali preliminari alle successive fasi d'intervento, eventualmente articolata su più anni.

3. La Regione pubblica sul sito web regionale e aggiorna annualmente l'elenco delle aree a inquinamento diffuso, come risultante dalle comunicazioni di cui al comma 1, con le informazioni occorrenti a sintetizzare la natura e l'estensione della contaminazione.

Art. 21 – Programmazione economico – finanziaria degli interventi per l'inquinamento diffuso

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione della programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica sono indicate le situazioni di inquinamento diffuso delle acque sotterranee ammesse al finanziamento regionale.

2. La priorità delle situazioni di inquinamento diffuso rientranti nella programmazione economico – finanziaria è stabilita in applicazione della procedura tecnica di cui al paragrafo 11.6 della Relazione generale.

3. Con il decreto di cui all'art. 13, comma 3 sono definiti:
   - la delimitazione su idonea cartografia dell'areale della contaminazione da inquinamento diffuso delle acque sotterranee;
   - l'aggiornamento annuale della delimitazione di cui al punto precedente, sulla base dei dati delle campagne di monitoraggio finalizzate al controllo della diffusione della contaminazione.

Capo II – Tutela delle acque sotterranee

Art. 22 – Tutela delle acque sotterranee

1. La Regione, per le situazioni di inquinamento diffuso delle acque sotterranee, può motivatamente stabilire, tenuto conto degli obiettivi di qualità fissati per il corpo idrico sotterraneo interessato dalla contaminazione stessa, valori di riferimento per le misure di risanamento da adottare.

2. La proposta di cui al comma 1 è da motivare in relazione in particolare ai seguenti aspetti:
   - pericolosità del contaminante riscontrato;
   - contestuale presenza di ulteriori contaminanti, che possono avere effetti sinergici ai fini della valutazione della pericolosità;
   - caratteristiche geologiche e idrogeologiche degli acquiferi interessati;
   - popolazione interessata o potenzialmente interessata dalla contaminazione;
   - utilizzazioni di acque sotterranee nell'areale di contaminazione;
   - impatto della contaminazione sulle acque superficiali e sugli ecosistemi terrestri e acquatici.

3. Il decreto di cui all'art. 13, comma 3, contiene, per gli areali interessati, le informazioni sui valori di riferimento e la sintesi delle motivazioni che hanno portato alla loro approvazione.

Art. 23 – Gestione dei prelievi e tutela delle acque sotterranee

1. Con il decreto di delimitazione dell'areale della contaminazione delle acque sotterranee di cui all'art. 13, comma 3 sono indicate le cautele e le modalità da considerare nell'ambito del rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia di prelievi delle acque sotterranee e di opere che interferiscono con le acque stesse.

2. Nelle aree di cui al comma 1, la Regione e le Province possono promuovere forme di programmazione negoziata per l'individuazione e l'attuazione di misure di intervento.

3. Sono fatte salve le ordinanze assunte in relazione alla contaminazione delle acque sotterranee dagli Organi competenti a tutela della salute pubblica.

Art. 24 – Gestione delle acque sotterranee emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza d'emergenza

1. Le acque sotterranee emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza d'emergenza devono essere immesse, in ordine di priorità:
   - in corpo idrico superficiale;
   - nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste;
   - nelle zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali e non direttamente servite da rete fognaria, nello stesso acquifero da cui sono emunte.

2. Nel corso degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda, le acque estratte dal sottosuolo, previo trattamento depurativo da effettuare con apposito impianto di trattamento delle acque di falda, possono essere scaricate direttamente in fognatura nel caso le sostanze contaminanti presenti nelle acque trattate siano effettivamente ridotte e rispettose dei valori limite allo scarico previsti dall'art. 243 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

3. Per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza attivati successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti Norme tecniche, nel caso di immissione delle acque sotterranee emunte nella rete fognaria, la comunicazione di cui all'art. 242, comma 3 del d.lgs. 152/2006, trasmessa anche al gestore del servizio idrico integrato, riporta la motivazione tecnico – economica dell'impossibilità di

immettere le acque stesse in corpo d'acqua superficiale e le informazioni sulle caratteristiche quantitative e qualitative delle acque emunte e del sistema di trattamento che si intende adottare.

4. Entro due anni dalla comunicazione di cui al comma 3, nel caso l'intervento di messa in sicurezza sia ancora in corso con immissione delle acque sotterranee emunte nella rete fognaria, il soggetto interessato presenta alla Provincia, al Comune, all'Ufficio d'ambito e al gestore del servizio idrico integrato i dati progettuali aggiornati sull'intervento in corso e le informazioni sulle caratteristiche quantitative e qualitative delle acque immesse nella rete fognaria.

5. Sulla base delle informazioni di cui al comma 4 e degli effetti dell'immissione sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento delle acque relativi all'intervento in corso, l'Ufficio d'ambito, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può richiedere motivatamente al soggetto interessato di immettere le acque in corpo d'acqua superficiale, acquisendo i necessari provvedimenti, o di rispettare condizioni aggiornate per continuare l'immissione delle acque stesse nella rete fognaria.

6. Per gli interventi di messa in sicurezza in atto alla data di approvazione del programma di bonifica**,** entro due anni dalla data stessa sono applicate, nel caso le acque sotterranee emunte siano immesse nella rete fognaria, le procedure di cui ai commi 4 e 5.

Art. 25– Gestione delle acque sotterranee emunte nel corso di interventi di bonifica

1. Le acque sotterranee emunte nel corso di interventi di bonifica sono autorizzate nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e in conformità alle previsioni di cui all'art. 243 dello stesso decreto.

2. Le acque di cui al comma 1, fermo restando la valutazione della possibilità tecnica della loro utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, devono essere immesse, in ordine di priorità:
   - in corpo idrico superficiale;
   - nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste;
   - nelle zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali e non direttamente servite da rete fognaria, nello stesso acquifero da cui sono emunte.

3. Nel caso di richiesta di immissione delle acque sotterranee emunte nella rete fognaria, il soggetto interessato al procedimento di bonifica deve motivare sotto il profilo tecnico – economico l'impossibilità di immissione delle acque stesse in corpo d'acqua superficiale.

4. Nell'ambito del procedimento di bonifica previsto dall'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione relativa all'immissione delle acque sotterranee emunte in corpo d'acqua superficiale o nella rete fognaria viene rilasciata dal responsabile del procedimento tecnico amministrativo per la bonifica del sito contaminato, previa l'acquisizione in conferenza di servizi dei pareri di competenza e in particolare, nel caso di immissione delle acque trattate nella rete fognaria, dell'Ufficio d'ambito .

5. L'autorizzazione, relativamente all'immissione delle acque sotterranee emunte in corpo d'acqua superficiale o nella rete fognaria, contiene le prescrizioni necessarie a garantire l'effettiva riduzione della massa delle sostanze scaricate e il relativo controllo, al fine di evitare il mero trasferimento della

contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 243, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché la verifica della compatibilità dello scarico nel corpo idrico ricettore con gli obiettivi di qualità dello stesso.

6. L'ordine di priorità di cui al comma 2 si applica ai progetti di bonifica non ancora approvati alla data di entrata in vigore delle presenti Norme tecniche e alle loro eventuali revisioni.

7. Per i progetti di bonifica approvati prima della approvazione del programma di bonifica**,** il responsabile del procedimento di bonifica, nel caso le acque sotterranee emunte siano immesse nella rete fognaria, verifica entro due anni, sentito il soggetto interessato, l'Ufficio d'Ambito e la Provincia, sulla base delle caratteristiche della immissione e degli effetti sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, la sussistenza dei presupposti per integrare le prescrizioni dell'autorizzazione in essere o per rilasciare una nuova autorizzazione per l'immissione delle acque stesse in corpo idrico superficiale.

8. L'integrazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o il rilascio di una nuova autorizzazione è operata nel rispetto della procedura di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006.

Titolo IV
PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE E TECNICHE DI BONIFICA

Capo I – Prevenzione della contaminazione

Art. 26 – Prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali

1. Per prevenire la contaminazione delle matrici ambientali o comunque intervenire tempestivamente sulle fonti di contaminazione, entro un anno dall'approvazione del programma di bonifica, con delibera di giunta regionale, sono emanate linee guida finalizzate a ottimizzare le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le attività che possono provocare la predetta contaminazione.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono finalizzate a:
   - caratterizzare le singole situazioni di potenziale pericolo per il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, tenuto conto della pericolosità della sostanza trattata, stoccata e prodotta;
   - definire le caratteristiche locali delle acque sotterranee, mediante l'individuazione o la conferma delle linee di flusso di una potenziale contaminazione, i centri di pericolo interessati e le vie di esposizione;
   - ottimizzare il recupero e lo smaltimento dei materiali e dei rifiuti prodotti dall'opera o attività oggetto di VIA / AIA;
   - ottimizzare i monitoraggi di controllo per la prevenzione della contaminazione.

Art. 27 – Aree protette

1. Nel caso di siti contaminati che presentano una sovrapposizione, anche parziale, con aree naturali protette, per i quali non è ancora stato approvato il progetto di bonifica e/o messa in sicurezza operativa/permanente, possono essere motivatamente individuati dall'Autorità

competente al procedimento di bonifica, nell'ambito delle Conferenze di Servizi convocate ai sensi dell'art. 242 e con la partecipazione dell'Ente gestore dell'area protetta, obiettivi di bonifica più restrittivi, qualora sia valutato opportuno garantire il ripristino di condizioni di naturalità dell'area contaminata, fermo restando la compatibilità degli obiettivi stessi con l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

2. Nel caso di siti contaminati ricadenti, anche parzialmente, entro 1.000 metri dal perimetro dei siti di importanza comunitaria appartenenti alla rete ecologica europea "Natura 2000", comprendente i siti di importanza comunitaria (SIC), le zone a protezione speciale (ZPS) e le zone speciali di conservazione (ZSC), l'Autorità procedente valuta la necessità di espletare la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione d'incidenza per gli interventi che possono avere ripercussioni negative sui siti indicati.

3. La gestione delle aree bonificate ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, nel caso la bonifica sia stata oggetto di finanziamento regionale e le aree acquisite al patrimonio pubblico, può essere conferita agli Enti gestori delle aree protette, se il conferimento aggiunge valore alle aree stesse e previo accordo con il Comune interessato.

Capo II – Tecniche di bonifica

Art. 28 – Organizzazione e diffusione delle informazioni

1. Allo scopo di organizzare e diffondere le informazioni sulle tecniche di bonifica, i progetti di bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente devono includere la scheda di sintesi "Informazioni sulle tecniche di bonifica", disponibile sul sito web di Regione Lombardia

2. La scheda di cui al comma 1 è trasmessa dal proponente l'opera alla Regione e a ARPA all'approvazione del progetto di bonifica e, per i progetti approvati e non conclusi, entro sei mesi dalla data di approvazione del programma di bonifica.

3. La scheda è aggiornata dal proponente l'opera a conclusione degli interventi di bonifica e trasmessa alla Regione e a ARPA Lombardia entro 1 mese dal rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

4. La Regione, con il supporto di ARPA, elabora e diffonde, mediante pubblicazione sul sito web regionale, un rapporto biennale sulle caratteristiche delle tecniche di bonifica utilizzate nei siti contaminati appartenenti al territorio regionale e sulle tendenze e sulle innovazioni in atto.

5. Il primo rapporto è elaborato e diffuso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'approvazione del programma di bonifica.

Art. 29 – Tecniche di bonifica

1. Entro due anni dall'approvazione del programma di bonifica, con decreto del dirigente dell'unità organizzativa regionale competente sono emanate linee guida e indirizzi per la scelta delle tecniche di bonifica di minore impatto sull'ambiente, in conformità all'Allegato 3 alla parte quarta del d.lgs. 152/2006

2. Il decreto di cui al comma 1 contiene in particolare le indicazioni volte a ridurre all'origine la produzione di rifiuti, nonché a favorire il recupero, il riutilizzo e il trattamento in situ dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle attività di bonifica.

Titolo V
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CONTAMINATE

Capo I – Promozione della riqualificazione ambientale e urbanistica

Art. 30 – Promozione della riqualificazione

1. La Regione promuove la riqualificazione ambientale e urbanistica delle aree contaminate, attraverso la stipula di accordi di programma e di protocolli d'intesa con i Comuni, allo scopo:
   - di coordinare l'azione dei soggetti interessati per le parti di rispettiva competenza;
   - di ridurre i rischi connessi agli imprevisti che potrebbero verificarsi nella bonifica delle aree e/o nella realizzazione degli interventi di riqualificazione;
   - di raccordare e coordinare le differenti esigenze dei soggetti pubblici e privati riguardo alle esigenze territoriali, insediative ed economiche;
   - di valutare congiuntamente ai Comuni interessati le previsioni di valorizzazione delle aree contaminate e le eventuali modifiche agli strumenti urbanistici.

2. Ai fini di cui al comma 1, oltre agli strumenti e alle procedure previsti dal regolamento regionale 2/2012 e dall'art. 34 della l.r. 7/2012, la Regione, in accordo con il Comune interessato, può ricorrere allo sviluppo di azioni di marketing territoriale, coerenti con la scelta della destinazione urbanistica dell'area e con gli obiettivi di bonifica, avvalendosi anche degli Enti del sistema regionale.

3. Per la raccolta di informazioni sulle caratteristiche delle singole aree da riqualificare e sulle loro potenzialità di utilizzo è riportata **nell'Appendice 3 "**Scheda per la raccolta di informazioni sulle aree da riqualificare" una apposita scheda, da compilarsi a cura del Comune interessato.

4. La Regione pubblica sul sito web regionale le informazioni di cui al comma 3, unitamente ai casi di maggiore successo nella riqualificazione di aree contaminate ricadenti sul territorio lombardo.

Capo II – Modalità applicative

Art. 31 – Procedure

1. La Regione promuove, in conformità all'art. 30, contestualmente alle attività di bonifica, la riqualificazione urbanistica delle trenta aree contaminate per le quali è stata valutata la potenzialità di riuso, di cui all'Allegato 12 – Aree contaminate da riqualificare alla Relazione generale;

2. L'elenco delle aree di cui al comma 1 e le relative priorità di attuazione sono aggiornate, fermo restando il rispetto delle modalità di selezione e di gerarchizzazione di cui al comma 1, in relazione:
   - all'approfondimento delle informazioni sulla specifica situazione della procedura di cui al regolamento regionale 2/2012;
   - a seguito della presentazione di ulteriori istanze di finanziamento, avanzate dai Comuni nel rispetto dei presupposti di legge.

3. Per le aree indicate, in relazione allo sviluppo dell'attività di riqualificazione, la Regione stipula specifici protocolli d'intesa con i Comuni.

4. Per le aree nelle quali la Regione eroga contributi per la bonifica al Comune, che agisce in sostituzione del responsabile della contaminazione e del soggetto interessato, la riqualificazione ambientale e urbanistica è promossa attraverso strumenti di programmazione negoziata, quali Accordi di programma e protocolli di intesa, il cui schema è riportato nell'Allegato 13 – Schema di protocollo d'intesa per la riqualificazione di aree contaminate alla Relazione Generale.

5. Ai fini della stipula del protocollo d'intesa, i Comuni di cui al comma 4 inoltrano specifica richiesta alla Regione, precisando lo stato del procedimento di bonifica e l'uso al quale può essere destinata l'area contaminata, in relazione all'assetto territoriale e agli obiettivi raggiungibili con gli interventi di bonifica e lo stato dell'azione di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato/interessato all'esecuzione delle attività di bonifica.

Capo III – Ulteriori azioni regionali

Art. 32 – Ulteriori azioni regionali

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del programma di bonifica, con decreto del dirigente dell'unità organizzativa regionale competente sono approvati gli atti tipo per l'esperimento della procedura a evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di bonifica e della riqualificazione ambientale e urbanistica dell'area contaminata, di cui all'art. 4, comma 3 del regolamento regionale 2/2012, nonché le modalità di richiesta di finanziamento per gli interventi inerenti il procedimento di bonifica.

2. La Regione, nell'ambito della programmazione economico – finanziaria degli interventi di bonifica, procederà al finanziamento della progettazione preliminare degli interventi di bonifica, su richiesta dei Comuni interessati e nei limiti delle risorse disponibili.

Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33 – Adempimenti transitori per la gestione e la diffusione delle informazioni

1. Nelle more della definizione delle modalità di aggiornamento dell'Anagrafe dei siti da bonificare, di cui ai precedenti commi 2 e 3 dell'art 9, resta valida la modulistica allegata alla d.g.r. 2838/2006 relativa alle Schede Anagrafiche obbligatorie da trasmettere a Regione Lombardia.

Art. 34 – Adempimenti transitori per i siti potenzialmente contaminati

2. Nelle more dell'applicazione del Livello 1 SER-APHIM di cui all'art. 12, comma 6, le priorità d'intervento ai fini della programmazione economico – finanziaria sono assegnate:
   - ai siti classificati come potenzialmente contaminati di Classe A inclusi nel Piano 95;
   - ai siti classificati come potenzialmente contaminati inseriti nei Piani stralcio 2004 e 2008;
   - ai siti potenzialmente contaminati con procedimento di competenza regionale ai sensi della l. r. 30/2006.

PROGRAMMA DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

APPENDICE 1 - NTA

SCHEDE PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA SER-APHIM LIVELLO 1 E LIVELLO 2

Scheda Anagrafica

	Da compilare	*Note per la compilazione*
Nome Sito		
Id Anagrafe Regionale		
Comune		
Coordinate Gauss Boaga		
Provincia		
Procedimento Amministrativo		*In corso / sospeso (fermo da almeno tre anni)*
Stato del procedimento		*(Indagine Ambientale / Piano di Caratterizzazione/ Analisi di Rischio / Progetto di bonifica da approvare o approvato / Bonifica in corso)*
Procedura semplificata		*Si / No*
Titolare intervento		*Privato / Pubblico / Sito Orfano*
Destinazione d'uso del sito		*Residenziale / agricolo/ industriale-commerciale / In trasformazione*
Tessuto urbano prevalente area vasta		*Residenziale / agricolo/ industriale-commerciale / In trasformazione*
Sito industriale (se pertinente)		*Attivo / Inattivo / Dismesso*
Dimensioni area (m^2)		
Dimensioni area contaminata (m^2) se conosciuta		
Disponibilità di informazioni *		*Buono / Scarso / Insufficiente*

* Segnalare se le informazioni disponibili per il sito sono sufficienti a garantire la compilazione della parte tecnica

Scheda Tecnica

P- PRESENZA ANTROPICA		
	Da compilare	***Note per la compilazione***
Popolazione area ad alta antropizzazione		*Indicare se nel raggio di 500 m sono presenti aree densamente urbanizzate (Classi DUSAF 1111, 1112)*
Popolazione in area a bassa antropizzazione		*Indicare se nel raggio di 500 m sono presenti aree a bassa urbanizzazione (Classi DUSAF 1121, 1122, 1123)*
Rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo		*Indicare se il sito comprende aree agricole coltivate*

Scheda per l'applicazione del Livelli 1 SER-APHIM

F- FALDA		
	Da compilare	***Note per la compilazione***
Contaminazione della falda sospesa		*Assente / Probabile /Accertata/ Non conosciuto*
Contaminazione della falda superficiale		*Assente / Probabile /Accertata/ Non conosciuto*
Contaminazionee della falda profonda		*Assente / Probabile /Accertata/ Non conosciuto*
Pozzi per uso idropotabile		*Indicare se presenti pozzi per uso potabile potenzialmente a rischio di contaminazione*
Plume di contaminazione		*Assente / Probabile /Accertato / Non conosciuto*
Interventi di messa in sicurezza di emergenza		*Indicare se sono stati attivati interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda e quali*

S - ACQUE SUPERFICIALI		
	Da compilare	***Note per la compilazione***
Corsi idrici naturali/artificiali uso irriguo		*Indicare se vi è rischio di contaminazione per corso idrico superficiale a uso irriguo (Assente / Probabile /Accertato / Non conosciuto)*
Corsi idrici naturali/artificiali altri usi		*Indicare se vi è rischio di contaminazione per corso idrico superficiale non a uso irriguo (Assente / Probabile /Accertato / Non conosciuto)*
Rischio di contaminazione lago/specchio d'acqua		*Indicare se vi è rischio di contaminazione per aree lacuali (Assente / Probabile /Accertato / Non conosciuto)*

T - TERRENI		
	Da compilare	***Note per la compilazione***
Terreno contaminato:		*Indicare se vi è contaminazione presunta o accerta del suolo, dando indicazioni sulla profondità mimima e massima di contaminazione (se conosciuta) e sulla dimenzione delle aree contaminate:* *Area < 1.000 m2* *Area tra 1000 m2 e 10.000 m2* *Area > di 10.000 m2*

A - ARIA e C - CONDIZIONI STRUTTURALI E/O DI CONTENIMENTO		
	Da compilare	***Note per la compilazione***

Emissioni di gas, vapori e/o polveri		*Indicare se vi sono evidenze di emissioni di gas/vapori o polveri dal sito (Assente / Probabile /Accertato / Non conosciuto)*
Presenza di discarica non controllata		*Indicare se nell'area è presente una discarica non controllata. In caso fornire descrizione di: tipologia di rifiuti; volumi stimati, profondità da p.c.; rifiuti in falda; eventuali coperture e messa in sicurezza presenti*
Presenza di sorgente primaria attiva (rifiuti abbandonati, prodotto libero, vasche/tubazioni perdenti, …)		*Indicare se presenti altre tipologie di sorgenti primarie diverse dalle precedenti (Assente / Probabile /Accertata)*
Aree protette		*Indicare se il sito è ubicato in prossimità di siti inclusi nell'elenco Natura 2000 SIC/ZPS/ZSC* *Distanza < 100 m* *Distanza tra 100 m e 1.000 m* *Distanza tra 1.000 m e 3.000 m* *Didstanza > di 3.000 m*

Cl – CLASSE DI CONTAMINATI		
	Da compilare	***Note per la compilazione***
Acque sotterranee		*Indicare l'elenco degli inquinanti conosciuti o potenzialmente presenti*
Suolo		*Indicare l'elenco degli inquinanti conosciuti o potenzialmente presenti*
Acque superficiali		*Indicare l'elenco degli inquinanti conosciuti o potenizlmente presenti*

Scheda per l'applicazione del Livello 2 SER-APHIM

Denominazione sito:	
Codice segnalazione in anagrafe	

	Parametro			Valore	Unità di misura	Default	Nota
1	**Coordinate Gauss Boaga** (centroide sito)						
			X		m	-	Il valore deve essere compreso tra circa 1.450.000 e 1.700.000
			Y		m	-	Il valore deve essere compreso tra circa 4.940.000 e 5.170.000
2	**Superficie del sito**				m^2	-	
3	**Destinazione d'uso** ai fini dei valori tabellari di riferimento				-	-	
			Uso ricreativo		-	-	
			Uso agricolo		-	-	
4	**Accessibilità**				-	-	
5	Piano campagna **completamente pavimentato**				-	-	
6	**Messa in sicurezza acque sotterranee** in essere				-	-	
7	**Sorgenti** ed **estensioni**						
	PRIMARIE:	bidoni, serbatoi, vasche	volume		m^3		Mettere "Default = Sì" solo se la sorgente è presente ma non si dispone del dato numerico
		rifiuti	volume		m^3		Mettere "Default = Sì" solo se la sorgente è presente ma non si dispone del dato numerico
			sezione piana		m^2		Mettere "Default = Sì" solo se la sorgente è presente ma non si dispone del dato numerico
			copertura		-		Mettere "Default = Sì" solo se la sorgente è presente ma non si dispone dell'informazione
		prodotto libero in falda	presenza		-	-	
	SECONDARIE:	suolo/sottosuolo	profondità da p.c.del tetto della sorgente in zona insatura		m		Mettere "Default = Sì" solo se la sorgente è presente ma non si dispone del dato numerico
			profondità da p.c. della base della sorgente in zona insatura		m		Mettere "Default = Sì" solo se la sorgente è presente ma non si dispone del dato numerico
			area		m^2		Mettere "Default = Sì" solo se la sorgente è presente ma non si dispone del dato numerico
		acque sotterranee	lunghezza del plume di contaminazione		m		Mettere "Default = Sì" solo se la sorgente è presente ma non si dispone del dato numerico
8	**Inquinanti** e **concentrazioni massime** in **sorgente primaria**						
		rifiuti			mg/kg	-	
					mg/kg	-	
					mg/kg	-	
					mg/kg	-	Ulizzare una o più di queste righe in caso di contaminanti non compresi nel menù a tendina
					mg/kg	-	
9	**Modalità di espressione delle concentrazioni sorgenti secondarie** (normativa)				-	-	
10	**Inquinanti** e **concentrazioni massime** in **sorgenti secondarie**						
		suolo/sottosuolo	investigato		-	-	
		suolo/sottosuolo			mg/kg	-	
					mg/kg	-	
					mg/kg	-	
					mg/kg	-	
					mg/kg	-	Ulizzare una o più di queste righe in caso di contaminanti non compresi nel menù a tendina
					mg/kg	-	
		falda	investigata		-	-	
		falda			ug/l	-	
					ug/l	-	
					ug/l	-	
					ug/l	-	Ulizzare una o più di queste righe in caso di contaminanti non compresi nel menù a tendina
					ug/l	-	
11	**Litologia prevalente** (in termini di spessore) terreno **insaturo da piano campagna a base sorgente secondaria in terreno**				-		Mettere "Default = Sì" solo se non si dispone della litologia
12	**Litologia prevalente** (in termini di spessore) terreno **insaturo da base sorgente secondaria in terreno a frangia capillare**				-		Mettere "Default = Sì" solo se non si dispone della litologia
13	**Litologia** prevalente **frangia capillare/zona satura**				-		Mettere "Default = Sì" solo se non si dispone della litologia
14	Frazione di **carbonio organico** zona **insatura da piano campagna a base sorgente secondaria in terreno**				g C.O./g terreno		Mettere "Default = Sì" solo se non si dispone del dato numerico
15	Profondità da p.c. del **livello di falda**				m		Mettere "Default = Sì" solo se non si dispone del dato numerico
16	**Gradiente idraulico** della **zona satura**				%		Mettere "Default = Sì" solo se non si dispone del dato numerico

PROGRAMMA DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

APPENDICE 2 - NTA

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Scheda Anagrafica - INQUINAMENTO ACQUE SOTTERRANEE

	Campo da compilare	Assegnazione Punteggio	*Note alla compilazione*
Identificativo Area		no	*Nome proposto per l'identificazione dell'areale*
Data Segnalazione Provinciale		no	*Data trasmissione istanza provinciale*
Comuni interessati		Un solo comune / Più Comuni	*Elenco comuni potenzialmente interessati dall'inquinamento*
Provincia capofila		no	*Provincia che ha presentato l'istanza*
Altre Province		Assegnato punteggio crescente se più province interessate	*Specificare se interessate più province*
	Areale contaminato stimato		
Superficie complessiva interessata		Punteggio funzione della dimensione massima	*Areale stimato nell'istanza provinciale*
Tessuto urbano prevalente area vasta		da valutare	*Se possibile indicare una tipologia prevalente di uso del suolo* *Residenziale / agricolo/ industriale / foreste-aree naturali / mix di destinazioni*
Superficie Agricola interessata		Punteggio funzione della dimensione massima	*Dimensioni dell'area a destinazione agricola stimata (da istanza provinciale opp. Cartografia)*
	Contaminanti principali		
Inquinante Principale (1)		Punteggio in funzione della categoria di inquinante	*Indicare il principale inquinante o categoria di inquinanti (ex. Solventi clorurati, metalli, Cr VI, ecc.).* *I punteggi assegnati alla categoria di inquinante saranno funzione della pericolosità, della persistenza, della volatilità, ecc.).* *Punteggio default se la sostanza non è tabellata.*
Concentrazione Inquinante 1		Punteggio in funzione del superamento dei limiti (se tabellato)	*Indicare la concentrazione massima stimata ascrivibile a inquinameno diffuso*
Inquinante Principale (2)		Punteggio in funzione della categoria di inquinante	*Indicare il principale inquinante o categoria di inquinanti (ex. Solventi clorurati, metalli, Cr VI, ecc.).* *I punteggi assegnati alla categoria di inquinante saranno funzione della pericolosità, della persistenza, della volatilità, ecc.).* *Punteggio default se la sostanza non è tabellata.*
Concentrazione Inquinante 2		Punteggio in funzione del superamento dei limiti (se tabellato) Puntegio default se non esistono limiti normativi	*Indicare la concentrazione massima stimata ascrivibile a inquinameno diffuso*
	Bersagli potenziali della contaminazione		
Stima Popolazione Interessata		Punteggio per range di popolazione interessata < 1000 abitanti 1000 < < 10000 10.000 < < 100.000 >100.000	*Dati istat 2011*
Presenza di Pozzi per uso idropotabile		Punteggio se presenti pozzi a uso idropotabile	*Se presenti pozzi a uso idropotabile nell'areale Stimato*
Rischio diffusione acquifero profondo		Punteggio crescente se probabile o accertato il rischio per l'acquifero profondo	*Assente / Probabile / Accertato*
	Livello Informazioni e stima dei costi		
Costi stimati per indagini		da valutare	*Costo stimato nell'istanza provinciale per le indagini ambientali*
Disponibilità di Studi Pregressi		no	
Livello dell'informazione *		da valutare	*Indicare se le informazioni disponibili per il sito sono sufficienti a garantire la compilazione della parte tecnica (Buono / Scarso / Insufficiente*

PROGRAMMA DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

APPENDICE 3 - NTA

SCHEDA PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI SULLE AREE DA RIQUALIFICARE

Scheda per la raccolta di informazione sulle aree da riqualificare

AMBITI TEMATICI	*cod*	PARAMETRI	INDICATORI DISAGGREGATI
DATI DIMENSIONALI E TEMPORALI	*A*	St (m²)	1 indicazione di dimensione 2 indicazione di peso insediativo/volumetrico 3 indicazione di complessità del costruito 4 livello di dismissione
	B	Sf (m²)	
	C	Sc esistente	
	D	Numero corpi edilizi	
	E	Tipologia corpi edilizi	
	F	Altezza media (m)	
	G	Volume (mc)	
	H	Anno costruzione edifici originari	
	I	Anno dismissione	
	J	Grado dismissione (%)	
PROPRIETÀ E COMPETENZA	*K*	Tipologia proprietà	1 complessità della proprietà
	L	Numero proprietari	
	M	Competenza	
LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTESTO	*N*	Presenza nel 1954	1 indicazione di localizzazione: consolidata/in evoluzione 2 indicazione di valore potenziale 3 indicazione di vocazione funzionale 4 indicazione di peso insediabile
	O	Presenza nel 1980	
	P	Localizzazione nel contesto urbano	
	Q	Funzione del tessuto circostante	
	R	Densità abitativa del contesto	
	S	Distanza grandi strutture di vendita	
	T	Presenza di servizi di livello sovralocale	
ACCESSIBILITÀ	*R*	Distanza da casello autostrada le (m)	1 livello di accessibilità su gomma 2 livello di accessibilità su ferro 3 livello di accessibilità aerea 4 livello di accessibilità tecnologica e di comunicazione 5 livello di accessibilità alla rete primaria 6 livello di accessibilità alla rete secondaria 7 livello di accessibilità per persone 8 livello di accessibilità per merci
	S	Distanza da strada statale (m)	
	T	Distanza da strada provinciale (m)	
	U	Distanza da scalo merci ferroviario (m)	
	V	Distanza da stazione ferroviaria (m)	
	W	Distanza da aeroporto (m)	
	X	Distanza da stazione del TPL (m)	
	Y	Distanza da reti tecnologiche (m)	
VINCOLI	*Z*	Aree protette	1 livello di tutela 2 livello di pericolosità 3 livello di valore storico-paesaggistico 4 livello di vincolo all'edificabilità 5 indicazione percentuale di aree vincolate
	AA	Classe di Fattibilità geologica	
	AB	Fasce PAI	
	AC	Beni e aree vincolate DLGS 42/2004	
	AD	Archeologia industriale	
	AE	Fasce di rispetto infrastrutture, reti, cimiteri	
CONTAMINAZIONE	*AF*	Contaminazione	1 stato di contaminazione 2 livello di contaminazione 3 complessità/costo della bonifica
	AG	Superficie contaminata (m²)	
	AH	Ente competente	
	AI	Procedure aperte	
	AJ	Classificazione	
	AK	Sostanze contaminanti	
	AL	Matrici contaminate	
	AM	Presenza di rifiuti	
	AN	Volume rifiuti (mc)	

	AO	Tipologia rifiuti	
VALORE IMMOBILIARE	*AP*	Stima del prezzo per m² (€/m²)	1 indicazione del valore immobiliare

Dati dimensionali e temporali

A_ Superficie territoriale (m²). Calcolata tramite GIS come area dei poligoni contenuti nello strato Aree Dismesse. Per la definizione si veda l'appendice.

B_ Superficie fondiaria (m²). Verificare la completezza del dato nello strato Aree dismesse. Per la definizione si veda l'appendice.

C_ Superficie coperta esistente (m²). Verificare la completezza del dato nello strato Aree dismesse e considerare la possibilità di calcolare da DBT. Per la definizione si veda l'appendice.

D_ Numero corpi edilizi. Verificare la completezza del dato nello strato Aree dismesse e considerare la possibilità di calcolare da DBT.

E_ Tipologia corpi edilizi. Verificare la completezza del dato nello strato Aree dismesse.

F_ Altezza media (m). In caso di mancanza del dato nello strato Aree dismesse, verificarne la presenza nei DBT e, in caso contrario, considerare la possibilità di desumere il dato da DSM con un livello di attendibilità da valutare di caso in caso.

G_ Volume (mc). Calcolato come: Altezza media * Superficie coperta

H_ Anno costruzione edifici originari. Verificare la completezza del dato nello strato Aree dismesse.

I_ Anno dismissione. Verificare la completezza del dato nello strato Aree dismesse.

J_ Grado dismissione (%).Verificare la completezza del dato nello strato Aree dismesse.

Proprietà

K_ Tipologia proprietà: Pubblica o privata. Verificare la completezza del dato nello strato Aree dismesse.

L_ Numero proprietari. Verificare la completezza del dato nello strato Aree dismesse.

M_ Competenza. Comunale, Regionale, altro.

Localizzazione e caratteristiche del contesto

N_ Presenza nel 1954. Calcolabile attraverso la sovrapposizione con il tessuto urbano esistente al rilievo del 1954 (volo GAI).

O_ Presenza nel 1980. Calcolabile attraverso la sovrapposizione con il tessuto urbano esistente al rilievo del 1980 (Uso suolo 1980).

P_ Localizzazione nel contesto urbano. Indica la localizzazione dell'area rispetto al nucleo urbano. Calcolare attraverso la sovrapposizione con lo strato del Tessuto Urbano Consolidato dei PGT, individuando tre classi: interno al TUC, localizzato lungo il confine esterno del TUC, esterno al TUC (per facilitare il calcolo valutare la possibilità di richiedere con la Tavola delle Previsioni l'invio di uno strato rappresentante il confine del TUC).

Q_ Funzione del tessuto circostante. Descrive il contesto funzionale nel quale è inserita l'area e può essere desunto dalla lettura dei dati MISURC o DUSAF. Oltre al tessuto edificato individua la funzione agricola, boschiva o semi-naturale degli spazi aperti desumibile dalla banca dati DUSAF.

R_ Densità abitativa del contesto. Rappresenta la densità abitativa delle zone (residenziali) limitrofe ed è calcolabile per un intorno con raggio da definire, a partire dalla mappatura della popolazione residente dell'anagrafe sanitaria, realizzata da ARPA e DG Sanità.

S_ Distanza grandi strutture di vendita. Individua la distanza minima dell'area dalle grandi strutture di vendita. È calcolata sulla base della localizzazione geografica delle gsv del relativo strato informativo regionale.

T_ Presenza di servizi di livello sovra locale. Descrive la presenza di servizi di livello sovra locale in un raggio di prossimità all'area da definire e che può essere articolato in base alla tipologia di servizio (istruzione, cultura, sanità, sport, …). L'informazione utilizzata deriva dal MISURC (Mosaico degli Strumenti Urbanistici Comunali).

Accessibilità

Verificare la possibilità di calcolare le distanze relative alla percorrenza su strade sul grafo delle infrastrutture viarie.

R_ Distanza da casello autostradale (m). Verificare l'esistenza di banche dati geografiche dei caselli autostradali.

S_ Distanza da strada statale (m).

T_ Distanza da strada provinciale (m).

U_ Distanza da scalo merci ferroviario (m). Verificare l'esistenza di banche dati geografiche degli scali merci ferroviari.

V_ Distanza da stazione ferroviaria (m).

W_ Distanza da aeroporto (m). Verificare la possibilità di differenziare gli aeroporti in base alle caratteristiche (tratte internazionali, voli interni, aeroporti civili o militari,…).

X_ Distanza da stazione del TPL (m). Verificare l'esistenza di banche dati geografiche delle stazioni del trasporto pubblico locale (stazioni metropolitane, stazioni passante ferroviario, fermate autobus, …)

Y_ Distanza da reti tecnologiche (m). Verificare l'esistenza di banche dati geografiche delle reti tecnologiche (telefono, adsl, banda larga, …)

Vincoli

Z_ Aree protette: Parco Regionale/Parco Nazionale/SIC/ZPS/ZSC/Riserva Naturale/Parco Naturale

AA_ Classe di Fattibilità geologica delle azioni di piano: classi da 1 a 4 in ordine decrescente di fattibilità

AB_ Fasce fluviali PAI: A, B, C

AC_ Beni e aree vincolate DLGS 42/2004: individuati dagli articoli 136 e 142 del Codice del Paesaggio

AD_ Archeologia industriale.

AE_ Fasce di rispetto infrastrutture, reti, cimiteri. Verificare la completezza dell'informazione desumibile dallo strato "Aree non soggette a trasformazione urbanistica" dei PGT, in alternativa creare uno strato delle fasce di rispetto delle infrastrutture (30 m per Autostrade e strade statali, 10 m per strade provinciali, 30 m per ferrovia – vedi codice della strada) a partire dallo strato informativo lineare della rete stradale e ferroviaria.

Contaminazione

AF_ Contaminazione: si/no

AG_ Superficie contaminata (m^2).

AH_ Ente competente: comune, regione; indica il coinvolgimento dei diversi enti nel processo.

AI_ Procedure aperte: analisi preliminare, caratterizzazione, analisi rischio sito specifica.

AJ_ Classificazione: contaminato, potenzialmente contaminato, bonificato.

AK_ Sostanze contaminanti.

AL_ Matrici contaminate: suolo, sottosuolo, acque superficiali, falda.

AM_ Presenza di rifiuti: si/no.

AN_ Volume rifiuti (mc).

AO_ Tipologia rifiuti: solidi urbani, inerti, pericolosi.

Valore immobiliare

AP_ Stima del prezzo per m² (€/m²). Resta da verificare l'accessibilità alla banca dati della borsa immobiliare[1] e, di conseguenza, avere a disposizione i prezzi dei terreni, oppure degli immobili con diversa destinazione funzionale.

AMBITO TEMATICO	*Cod.*	**PARAMETRI**	**INDICATORI DISAGGREGATI**
PREVISIONI STRATEGICHE PROVINCIALI - PTCP	*A*	Previsioni incidenti sull'area	1 livello di strategicità 2 relazione con il territorio circostante
PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI - PGT	*B*	P.A. previgenti	1 Indicazione del livello di attenzione al problema 2 Indicazione della capacità edificatoria 3 Indicazione della fattibilità attuativa 4 indicazione della volontà di facilitare la trasformazione
	C	Strumento di governo	
	D	Strumento attuativo previsto	
	E	Destinazione funzionale prevalente	
	F	Altre destinazioni funzionali	
	G	Indice di utilizzazione territoriale Ut (m² slp/m² st)	
	H	Indice di utilizzazione fondiaria Uf (m² slp/m² sf)	
	I	Rapporto di copertura Rc (%)	
	J	Cessioni previste	
	K	Previsione di recupero o bonifica	
	L	Strumenti incentivanti o premiali	

PREVISIONI STRATEGICHE PROVINCIALI – PTCP

A_Previsioni incidenti sull'area. Descrizione delle strategie introdotte dal PTCP sulla zona considerata in riferimento alle materie di competenza provinciale: difesa del suolo, infrastrutture e paesaggio.

PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI – PGT

B_ Piani Attuativi previgenti. Indicazione della previsione di piani attuativi precedente rispetto alla redazione dello strumento vigente.

C_ Strumento di governo. Indica quale dei tre atti del PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole) contiene la disciplina della trasformazione dell'area.

D_ Strumento attuativo previsto. Indica quale strumento di programmazione o pianificazione attuativa (PII/PL/PR/…) viene designato dal PGT per la trasformazione dell'area. Tale scelta può esprimere il grado di negozialità che il piano ha interesse di attribuire alla trasformazione.

E_ Destinazione funzionale prevalente.

F_ Altre destinazioni funzionali.

G_ Indice di utilizzazione territoriale Ut (m² Slp/m² St). Per la definizione si veda l'appendice

H_ Indice di utilizzazione fondiaria Uf (m² Slp/m² Sf). Per la definizione si veda l'appendice

[1] Per Milano e provincia si veda il servizio GEO Price RE di OSMI Borsa Immobiliare Milano – Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano (http://www.borsaimmobiliare.net/index.phtml?Id_VMenu=278); per l'intero territorio regionale esclusivamente per immobili destinati a funzioni (residenza, terziario, commercio, produzione) si veda la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio (http://www.agenziaterritorio.it/?id=2158)

I_ Rapporto di copertura (%). Per la definizione si veda l'appendice

J_ Cessioni previste. In dipendenza dalle informazioni desumibili dagli strumenti urbanistici, indica l'esistenza (si/no) o l'entità(m^2 o % su totale area) delle cessioni per servizi.

K_ Previsione di recupero o bonifica. In dipendenza dalle informazioni desumibili dagli strumenti urbanistici, indica se è esplicitata la previsione di recupero ambientale o bonifica dell'area.

L_ Strumenti incentivanti o premiali. In dipendenza dalle informazioni desumibili dagli strumenti urbanistici, indica se è esplicitata la previsione di strumenti incentivanti o premiali riferiti ai processi di recupero ambientale o bonifica.